

C'è tempo fino al 10 gennaio per decidere se restare a lavoro o meno

In 117 mila alla finestra

I prof e gli amministrativi pronti alla pensione

SPECIALE PENSIONI

Pagina a cura DI NICOLA MONDELLI

Effatta. Il parlamento ha modificato l'art. 1 della legge 243/2004 nella parte in cui disponeva che a partire dal 1° gennaio 2008 l'età minima per accedere al trattamento pensionistico di anzianità veniva portata da 57 a 60 anni, unitamente ad almeno 35 anni di contribuzione. Si trattava del cosiddetto scalone di Roberto Maroni, allora ministro del lavoro. Pertanto, per effetto dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dal 1° settembre 2008 e fino al 1° settembre 2009, limitatamente ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, oltre ai dirigenti scolastici che vorranno accedere alla pensione di anzianità, saranno sufficienti 58 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione utile a pensione purché posseduti entro il 31 dicembre di ognuno dei due anni.

A partire dal 2010 l'età anagrafica minima salirà, invece, a 59 anni ma si potrà accedere alla pensione di anzianità solo se la somma tra età anagrafica e anzianità contributiva raggiungerà quota 95 (somma dell'età anagrafica con l'anzianità contributiva).

Dal 2011 l'età anagrafica minima non potrà essere inferiore a 60 anni e la quota non inferiore a 96. A partire dal 2013 l'età minima potrebbe salire a 61 e la quota a 97.

Indipendentemente dall'età anagrafica, il personale della scuola potrà accedere al trattamento pensionistico anticipato di anzianità al compimento del 40esimo anno di contribuzione utile ai fini pensionistici. Per contro il personale femminile della scuola potrà continuare ad

accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del 60esimo anno di età purché possa far valere almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni. Rimane invece in vigore la disposizione di cui all'art. 1, comma 9 della legge 243/2004 secondo la quale in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, il personale femminile avrà la possibilità di conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità potendo far valere solo 57 anni di età e 35 di contribuzione a condizione, però, che opti per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Termini per cessare dal servizio dall'1/9/2008.

I requisiti

Definiti i nuovi requisiti anagrafici e contributivi per accedere al trattamento pensionistico di anzianità, i docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che intendono accedervi a decorrere dall'1/9/2008 dovranno presentare la domanda di cessazione dal servizio entro e non oltre giovedì prossimo 10 gennaio, come stabilito dal decreto ministeriale n. 97 del 14 novembre 2007 e secondo le indicazioni operative contenute nella circolare ministeriale n. 98 del 15 novembre 2007. Entro la predetta data dovranno presentare apposita domanda coloro che intendano

chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del tratta-

del 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contribuzione. Nessuna modifica è stata apportata neppure ai criteri di calcolo per la

cessare o meno dal servizio e accedere al trattamento pensionistico di anzianità, ovvero di vecchiaia per le donne, da parte degli oltre 88 mila docenti e 29 mila Ata che entro il 31 dicembre 2008 avranno una età compresa tra i 58 e 64 anni, sarà condizionata prevalentemente da motivi economici il più consistente dei quali è legato ai tempi di acquisizione dell'ultima posizione stipendiale. Nel nuovo quadro di stabilità per l'accesso alla pensione sia di anzianità che di vecchiaia per le sole donne con 60 anni di età quale è previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, elemen-



Roberto Maroni e Cesare Damiano

mento pensionistico di anzianità e coloro che hanno i requisiti per chiedere di essere trattenuti in servizio oltre il 65esimo anno di età.

I criteri di calcolo per determinare la misura della pensione. Nei confronti del personale della scuola che cesserà dal servizio a partire dal prossimo 1° settembre con i nuovi requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, la misura della pensione sarà determinata dall'Inpdap con il sistema di calcolo retributivo, potendo gli interessati fare valere alla data

determinazione dell'indennità di buonuscita.

Previsioni

Sul numero di quanti chiederanno di cessare dal servizio dall'1/9/2008 è difficile fare al momento delle previsioni.

Un dato sembra certo: è del tutto improbabile che si ripeta l'esodo registrato nel 2007 (oltre 50 mila tra dirigenti scolastici, docenti e personale Ata).

Con il venire meno della prospettiva di potere andare in pensione solo al compimento del 60esimo anno di età, la decisione

non secondario di riflessione sarà anche quello che il potere di acquisto della pensione, ancorché in molti casi decorosa al momento della cessazione dal servizio, si ridurrà gradualmente anno per anno non essendo la perequazione annuale sufficiente a mantenere stabile tale potere.

Potendo andare in pensione in qualsiasi momento, per molti sarà meglio percepire lo stipendio per quanto più tempo è possibile, piuttosto che una pensione soggetta ad un graduale impoverimento.

4. Continua

Ma chi ci ripensa può provare a ritornare

La costante e graduale riduzione del potere di acquisto della pensione è il motivo principale che spinge il personale della scuola già in pensione, soprattutto docente, a chiedere di essere riammesso in servizio.

La riammissione in servizio è un istituto giuridico previsto dall'art. 132 del dpr10 gennaio 1957, n. 3, richiamato per i docenti dall'art. 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e per il personale Ata dall'art. 145 del contratto 29 novembre 2007. Le disposizioni applicative delle predette norme continuano ad essere quelle contenute nelle circolari ministeriali 20 luglio 1990, n. 194 e 11 giugno 1991, n. 155.

Personale che può chiedere la riammissione. La domanda di riammissione in servizio avente effetto, se accolta, dall'1/9/2008 va presentata entro il 15 gennaio 2008. Possono presentarla i docenti e il personale Ata cessati dal servizio per dimissioni volontarie,

per decadenza o per superamento del periodo massimo di assenza per motivi di salute, per dispensa per motivi di salute. Per quest'ultima fattispecie il richiedente deve documentare l'essere venuti meno i motivi di salute che a suo tempo avevano determinato la cessazione dal servizio. Nessun obbligo di accoglimento da parte dell'amministrazione. L'accoglimento di una domanda di riammissione in servizio non obbliga l'amministrazione scolastica ad accoglierla. Nel decidere sulla istanza di riammissione, si legge tra l'altro in una sentenza del 1994 della Corte costituzionale, l'amministrazione non solo deve procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi (disponibilità del posto dopo le operazioni di mobilità e nell'aliquota del 10% dei posti riservati alle operazioni di trasferimento interprovinciale) e soggettivi, ma deve anche valutare l'esistenza dell'interesse pubblico nell'adottare il provvedimento.

Effetti giuridici ed economici. Il personale che otterrà la riammissione in servizio a decorrere dall'1/9/2008 assumerà, nella qualifica e nel ruolo, la posizione giuridica ed economica che occupava all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Una volta ammesso non gli sarà più corrisposto il trattamento pensionistico in godimento e potrà cessare dal servizio con diritto a pensione solo se potrà fare valere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa in vigore dall'1/1/2008 e, comunque, da quelli in vigore al momento della nuova cessazione. Anche il sistema di calcolo della misura della pensione sarà quello previsto dalla normativa in vigore all'atto della cessazione. Per quanto riguarda, invece, l'indennità di buonuscita l'Inpdap provvederà, all'atto della cessazione definitiva, a ricalcolarla detraendo le somme liquidate al momento della prima cessazione maggiorate dei relativi interessi.

Il vecchio ruolo

Il 15 gennaio 2008 è anche il termine per la presentazione, da parte dei docenti e del personale Ata, della domanda di restituzione al ruolo di provenienza.

L'istituto della restituzione è previsto per i docenti dall'art. 515 del decreto legislativo n. 297/1994 e per il personale Ata dall'art. 61 del contratto 29/11/2007. Le citate norme consentono loro di chiedere di essere restituiti al ruolo o alla qualifica professionale occupato prima del passaggio nel ruolo o nella qualifica professionale in essere (per esempio un docente inizialmente di ruolo nella scuola primaria, passato in quello della scuola media, può chiedere di essere restituito al ruolo di provenienza).

Il docente o il personale Ata restituito ai ruoli o alla qualifica di provenienza assume in essi il trattamento giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza negli stessi.